



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012
Piano del consumatore n. 15/2019 V.G.

Il Giudice, dott.ssa Carmen Ranieli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.02.2020,
letta la proposta di piano del consumatore depositata da [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED], giusta procura in calce
al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro, [REDACTED],
vista la documentazione allegata alla proposta di piano;
letta la relazione del professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di composizione
della crisi [REDACTED],
vista la regolarità della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori;
letta la memoria di costituzione del creditore CONFESERFIDI Società Consortile a r.l., che ha
espresso il proprio dissenso alla proposta che non tiene conto del credito dalla stessa vantato;
preso atto dei dissensi motivati fatti pervenire dai creditori Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Conte Salvatore Virgilio, Agenzia delle Entrate
Riscossione e Italcapital S.r.l. (quale procuratore di Kruk Italia S.r.l.);
ha emesso il presente

DECRETO

[REDACTED] ha proposto, con l'ausilio del professionista nominato in sostituzione
dell'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio
alla grave esposizione debitoria in cui versa.

In particolare, il ricorrente ha dichiarato di avere un indebitamento complessivo di euro
265.682,12, un reddito mensile di circa euro 2.052,75 e un fabbisogno per il sostentamento del
nucleo familiare (composto, oltre che dal ricorrente, dal coniuge - in regime di separazione dei
beni - e da due figli) di circa euro 1.702,00 mensili. Il piano prevede un esborso di euro
154.959,10 con il quale saranno pagate integralmente le spese in prededuzione e i debiti per
contributi INPS, mentre nella misura del 71,5% il debito ipotecario e nella misura del 20% tutti
gli altri debiti chirografi, mediante pagamento di una rata mensile di euro 350,00 per il primo
anno e di euro 500,00 dal secondo anno, per la durata di ventisei anni e un mese.

L'O.C.C. ha depositato la propria relazione nella quale ha attestato la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità e documentali di legge. Il predetto ha confermato i dati sopra indicati dal debitore
relativi al passivo, all'attivo ed al fabbisogno della famiglia. In merito alle cause
dell'indebitamento, il predetto afferma che esse sono incolpevoli in quanto riconducibili
sostanzialmente alla perdita del primo lavoro nel 2013, successivamente all'essere dal 2017
l'unico produttore di reddito della famiglia e, infine, all'aver avviato, dal mese di giugno 2018,
un'attività commerciale in proprio, in fase di avviamento, tutte circostanze che avrebbero reso
necessario effettuare finanziamenti per coprire le rate del mutuo e lo scoperto di conto



corrente, fino a generare un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse disponibili.

Si sono opposti all'omologazione del piano:

- la Confeserfidi S.c.r.l., perché il piano non contempla il credito dalla stessa vantato nei confronti del ricorrente in forza del decreto ingiuntivo n. 167/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa il 23.09.2019 e munito di formula esecutiva il 27.09.2019;
- la BNL S.p.a., per difetto di meritevolezza del debitore e di convenienza del piano;
- l'Avv. Salvatore Virgilio Conte;
- l'ADER, limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'art. 17 d.lgs. 112/1999;
- l'Italcapital S.r.l., per l'eccessività della falcidia;
- infine, l'INPS per l'inaammissibilità del piano, comprendente debiti afferenti a contributi previdenziali dovuti in favore della gestione commercianti per l'attività di natura commerciale ancora attualmente svolta dal ricorrente, di cui si prevede il pagamento integrale in sette rate a decorrere dalla diciottesima rata del piano.

All'udienza fissata per la discussione della proposta, il ricorrente ha insistito per l'ammissibilità del piano del consumatore proposto, sostenendo la compatibilità della procedura con debiti in minima parte di natura imprenditoriale, quali quelli nei confronti dell'INPS; solo in subordine, ha chiesto, ove si ritenesse incompatibile il piano con tali debiti, lo stralcio della posizione dell'INPS.

Ciò premesso, ritiene il decidente che la proposta, per come formulata, sia inammissibile.

Ed invero, è pacifico che il ricorrente svolga attività di commercio all'ingrosso di articoli medicali sin dal 2018 e che, in relazione allo svolgimento della suddetta attività, sia moroso nei confronti dell'INPS per l'omesso versamento dei contributi previdenziali, di cui quelli relativi al quarto trimestre 2018 e al primo trimestre 2019 già iscritti a ruolo per euro 1.702,23.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1869 del 1.02.2016, ha chiarito nei seguenti termini la nozione di consumatore, rilevante al fine dell'accesso ai benefici della legge n. 3 del 2012, alla luce del dettato normativo dell'art. 6, comma 2, lett. b) della citata legge (che, come noto, contiene una definizione di consumatore più specifica di quella di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del consumo, dato che essa esige che i debiti della "persona fisica" derivino "esclusivamente" (e non prevalentemente) da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta"): *«Ritiene questa Corte che la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in negativo (e solo "eventualmente svolta", cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con **chi lo sia tuttora** - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla l. n. 3 del 2012 - **ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività**»*.

La Suprema Corte, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, si è spinta oltre a precisare i limiti di accessibilità al piano del consumatore da parte di quei soggetti che si trascinino siffatti debiti, contratti in qualità di professionisti o imprenditori, alla luce della clausola contenuta nell'art. 12-bis, comma 3, che prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisa "l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo", che sono quelli, relativi "ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate", per cui a norma del citato articolo 7 "il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento". Ebbene, ad avviso dei giudici di legittimità, «posto che la formula adottata dall'art. 12-bis



co. 3 prescrive che il giudice, in funzione omologatoria, comunque proceda "verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo", il riferimento al predetto art.7 potrebbe peraltro essere inteso - in un'ottica selettiva della specialità del trattamento dei debiti consumeristici - non al pagamento dei crediti pubblicistici descritti e però anche secondo le modalità ivi imposte (la dilazione), bensì come mero obbligo di pagamento proprio di quei crediti, senza altre peculiarità solutorie, pertanto conferendo valenza assoluta all'adempimento integrale, anche per i richiami ripetuti agli artt. 12-ter co. 4 (risoluzione) e 13 co. 3 (esecuzione). **Se infatti si ammette che il consumatore, inteso come il soggetto indebitato che si proponga di ristrutturare debiti di consumo, può accedere al piano nonostante i debiti attuali quali l'IVA, le ritenute, i tributi risorse UE, la circostanza presupposta della possibile attuale e perdurante titolarità in capo al soggetto proponente altresì della veste di imprenditore o professionista, genera il dubbio della scarsa tenuta del quadro personalistico emergente dalla riforma dell'art. 18, co. 1, lett. n), d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221), secondo una questione di coerenza della portata precettiva della definizione di consumatore introdotta all'art.6 co. 2 lett. b). Essa risulterebbe però conciliabile se si giustappone da un lato la preclusione ad ammettere nella figura soggetti con obbligazioni contratte per scopi non estranei all'attività d'impresa o di professione, che siano però tuttora svolte e dall'altro l'apertura eccezionale a "debiti economici" di natura pubblicistica - come quelli appena citati - da dedurre obbligatoriamente nel piano con trattamento adempitivo non temperato da alcuna dilazione.** Si darebbe così l'ipotesi di un soggetto in generale senza debiti d'impresa o da professione, attualmente esercente tali attività economiche in senso lato e con debiti pubblicistici massimamente qualificati ma non dilazionabili nel progetto unilaterale nel quale consiste il piano del consumatore, ove si dà un concorso virtuale tra creditori di impresa o professione (che non dovrebbero vantare pretese esigibili o comunque dedotte nel piano, ad esso perciò estranei), creditori da obbligazioni esterne all'impresa o alla professione, oggetto di risanamento e dunque destinatari del sacrificio, accanto infine ai creditori pubblici predetti, soggetti a dilazione negli altri modelli di composizione della crisi ma qui con diritto al pagamento nominale per intero».

Il giudicante, condivise le argomentazioni della suddetta sentenza della Suprema Corte (cui si rimanda per gli altri passaggi motivazionali), ritiene quindi che il piano non sia ammissibile perché non prevede l'adempimento immediato dei debiti di natura pubblicistica contratti nella veste di imprenditore, quali sono quelli nei confronti dell'INPS.

Vale la pena precisare, infine, che, per le ragioni finora esposte, in relazione ai suddetti debiti non è consentita alcuna dilazione, nemmeno su base consensuale, e ancor meno la possibilità di escluderli dal piano, al fine di ristrutturare soltanto i debiti di consumo.

P. Q. M.

dichiara inammissibile la domanda di omologazione del piano del consumatore proposta da
[REDACTED]

Si comunichi.

Catanzaro, 9 marzo 2020

Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli

